

Lloyd's Professional Indemnity Policy

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE LLOYD'S PER RISCHI PROFESSIONALI DEL
CONSULENTE E ADDETTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTALE**

AVVERTENZE

Premesso che la persona o le persone, ditte o società, riportate nel Modulo e/o scheda (e d'ora innanzi indicate con il termine "Assicurato" - espressione che ricomprende qualunque altra persona che nel corso del periodo di vigenza della presente Assicurazione si sia associata all'Assicurato) hanno fatto pervenire ai Sottoscrittori della presente polizza una Proposta scritta recante la data indicata nel Modulo e/o scheda e contenente i particolari e le dichiarazioni che costituiscono, di comune accordo, la base di questa polizza e sono da considerarsi come parte integrante della stessa.

I Sottoscrittori di seguito specificati, membri dei Sindacati dei Lloyd's che hanno accettato di sottoscrivere la presente polizza, si impegnano disgiuntamente e non solidalmente, ciascuno per la sola parte di rischio sottoscritta e accettata, previa la corresponsione del premio indicato nel Modulo, a tenere indenne l'Assicurato per i costi e le spese legali garantite, come previsto dalla presente polizza.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato dopo la avvenuta e provata quantificazione dei danni, dei costi e delle spese legali determinati dalla suddetta responsabilità.

Forma dell'assicurazione. L'assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE", ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.

PREMESSA

Premi assicurativi e Massimali

I premi annui lordi assicurativi sono quelli di seguito indicati; per aderire alla convenzione l'Assicurato deve corrispondere il premio assicurativo all'intermediario assicurativo in un'unica soluzione.

Associati AIAS i cui introiti dichiarati al 31 dicembre dell'anno appena trascorso siano inferiori ad € 500.000,00:



MASSIMALI	PREMI ANNUI LORDI (Senza regolazione del premio)
1) € 500.000,00	€ 490,00
2) € 750.000,00	€ 590,00
3) € 1.000.000,00	€ 760,00
4) € 1.500.000,00	€ 1.040,00
5) € 2.000.000,00	€ 1.350,00

Associati AIAS i cui introiti dichiarati al 31 dicembre dell'anno appena trascorso siano superiori ad € 500.000,00:

MASSIMALI	TASSI ANNUI LORDI (Senza regolazione del premio)
1) € 500.000,00	0,17 %
2) € 750.000,00	0,20 %
3) € 1.000.000,00	0,26 %
4) € 1.500.000,00	0,33 %
5) € 2.000.000,00	0,39 %

Medicina del lavoro : maggiorazione di € 250,00 del premio relativo al massimale prescelto

Organismi abilitati per le verifiche impianti(DPR 462/01) : maggiorazione del 20% del premio relativo al massimale prescelto

DEFINIZIONI

Di comune accordo le parti attribuiscono alle seguenti espressioni il significato rispettivamente indicato a lato:

1. **"Assicuratori"** Alcuni Assicuratori dei LLOYD'S di Londra, sottoscrittori della presente assicurazione..
2. **"Assicurato"** La persona fisica e/o giuridica identificata nella scheda che svolga l'attività professionale di seguito specificata che abbia i requisiti e le competenze richieste dalle leggi e/o norme attualmente vigenti in materia e dalle loro successive eventuali modificazioni ed integrazioni
3. **"Attività professionale"** L'attività di Consulente e Addetto alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e ambientale quale definita e regolamentata dalle disposizioni di leggi e/o norme, e/o regolamenti attualmente vigenti e dalle loro successive eventuali modificazioni ed integrazioni Come meglio precisato all'art. 1 delle condizioni particolari.



4. **"Terzi"** Tutte le persone fisiche e/o giuridiche diverse dall'Assicurato, con esclusione dei contitolari dell'Assicurato, dei suoi associati di diritto o di fatto, dei loro coniugi, figli, e degli altri parenti o affini con essi conviventi.
5. **"Introiti"** Ai fini del calcolo del premio si definiscono introiti, il volume di affari ai fini I.V.A. conseguito nell'anno solare di riferimento. Qualora l'Assicurato sia uno Studio Associato, si farà riferimento al complessivo volume d'affari dello studio.
6. **"Reclamo"** la comunicazione con la quale i terzi manifestano all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di risarcimento di tali danni.
7. **"Sinistro"** il reclamo
8. **"Franchigia, Scoperto"** per franchigia si intende la parte di danno fissa e certa che al momento del pagamento del danno viene detratta dall'importo indennizzabile e resta a carico dell'Assicurato. Per scoperto si intende la percentuale che, applicata all'importo indennizzabile del danno, viene detratta dallo stesso e resta a carico dell'Assicurato.
9. **"polizza"** il documento che prova l'assicurazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Le Norme e Condizioni che seguono prevalgono sulle condizioni a stampa dell'allegato Modello IT2249B.

Art. 1 PERIODO DI ASSICURAZIONE

Per i casi in cui la Legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questa si intende della durata di un anno (annualità assicurativa) più l'eventuale frazione di anno, come specificato nel Modulo e/o Scheda. Per ciascun periodo di assicurazione viene stipulata una polizza separata con l'esclusione ai sensi dell'art. 5 di seguito riportato, pertanto ogni periodo di assicurazione sarà a se stante distinto dal precedente e dal successivo.

Art. 2 DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO - AGGRAVAMENTI DEL RISCHIO

Le dichiarazioni e le informazioni rese per iscritto dall'Assicurato nel Questionario Proposta di adesione (e relativi allegati) recante la data indicata nella Scheda, formano la base della presente polizza e ne fanno



parte integrante a tutti gli effetti. Nel caso si verificassero mutamenti che aggravino il rischio, l'Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso agli Assicuratori e si applicano le disposizioni degli Artt. 1897 e 1898 Cod. Civ.

Le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso dello stessa, così come l'omissione da parte dell'Assicurato di ogni circostanza che possa eventualmente aggravare il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto degli Assicuratori, una volta venuti a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Sono richiamate le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893 Cod. Civ. ove applicabili.

Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il premio di assicurazione si riferisce all'intero periodo di assicurazione specificato nel modulo e/o scheda.

L'Assicurato è in ogni caso tenuto al pagamento del premio per intero e, in caso di sinistro, è facoltà degli assicuratori chiedere l'anticipato pagamento del premio totale

Si applicano le disposizioni dell'Art. 1901 Cod. Civ.

Art. 4 ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le medesime responsabilità e a risarcire gli stessi danni, questa polizza opererà a secondo rischio e cioè per quella parte dell'ammontare dei danni e delle spese che eccederà il limite di indennizzo previsto da tali altre assicurazioni, mentre opererà a primo rischio per le tutte le garanzie non previste da tali altre assicurazioni ma prestate dalla presente polizza fino alla concorrenza massima del limite di indennizzo indicato nella scheda. Ferma la franchigia o scoperto a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato è tenuto a denunciare i reclami a tutti gli assicuratori interessati

Sono richiamate le disposizioni dell'Art. 1910 Cod. Civ. ove applicabili.

Art. 5 DEROGA DELLA TACITA PROROGA

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1899 Cod. Civ., la presente polizza non è soggetta a tacita proroga e cessa alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta.



Art. 6 DIRITTO DI SURROGAZIONE

Secondo quanto stabilito dall'Art. 1916 Cod. Civ., gli Assicuratori sono surrogati fino alla concorrenza dell'importo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato. Ad eccezione dei casi di dolo e salvo diversa autorizzazione da parte dello stesso Assicurato, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti dei collaboratori e dei dipendenti dell'Assicurato.

Art. 7 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi alla presente polizza sono interamente a carico dell'Assicurato.

Art. 8 FORO COMPETENTE

Salvo quanto previsto dall'Art. 7 delle Condizioni Particolari, il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria nel cui ambito di giurisdizione territoriale l'Assicurato ha la sua Sede.

Art. 9 NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza, valgono le norme di Legge italiane.

Art. 10 CLAUSOLA DI LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE IN PRESENZA DI SANZIONI

Nessun Assicuratore sarà tenuto a fornire copertura assicurativa e nessun Assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura assicurativa, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Giappone, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

Art. 11 RECESSO DAL CONTRATTO

Gli Assicuratori e l'Assicurato possono entrambi recedere dal presente contratto in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni computati dalla data di accettazione da parte dell'Amministrazione delle Poste Italiane della raccomandata con ricevuta di ritorno di notifica. Nel caso di recesso da parte degli Assicuratori, gli stessi metteranno a disposizione dell'Assicurato la quota di premio imponibile residua relativa al periodo di rischio non corso. Ogni restituzione di premio verrà effettuata nel minor tempo ragionevolmente possibile e non pregiudicherà in nessun modo l'efficacia della cancellazione della copertura.

CONDIZIONI GENERALI**Art. 1 LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI, FRANCHIGIE E SPESE**

L'assicurazione è prestata per l'insieme delle garanzie previste dalle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza complessiva del limite di indennizzo indicato nella Scheda che rappresenta



l'obbligazione massima per sinistro e per anno degli Assicuratori (capitali, interessi e spese), e previa deduzione, per ciascun danno, della franchigia/scoperto precisata nella Scheda.

In caso di più richieste di risarcimento causate da uno stesso errore, omissione o comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso evento sono considerate come unico sinistro, soggetto ad un'unica franchigia/scoperto e ad un unico limite di indennizzo.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del limite di indennizzo stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite di indennizzo, le spese sono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, così come stabilito dall'art. 1917, comma 3, del codice civile.

Art. 2 VALIDITÀ DELLA GARANZIA - RETROATTIVITÀ

La presente assicurazione tiene indenne l'Assicurato per i reclami ricevuti dall'Assicurato stesso e notificati agli Assicuratori nel corso del periodo di vigenza della polizza e derivanti da comportamenti posti in essere nel corso del medesimo periodo o nell'eventuale periodo di efficacia retroattiva indicato nella Scheda, con un limite massimo di 5 anni dalla data di decorrenza della polizza.

Resta inteso che la garanzia non vale per i reclami che risultano essere già stati presentati all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione di questa polizza o per quelli che si riferiscono a fatti e/o comportamenti posti in essere anteriormente al periodo massimo di retroattività della Polizza.

Art. 3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telex, telefax, per telegramma o posta elettronica certificata.

Per quanto riguarda le comunicazioni al Contraente/Assicurato devono essere inviate all'ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.

Art. 4 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia di sinistro da parte dell'Assicurato o del rifiuto di indennizzo da parte degli Assicuratori, le Parti hanno la facoltà di recedere dalla polizza previa comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni.

Resta stabilito e concordato che, in caso di recesso anticipato a seguito di sinistro, non è prevista alcuna restituzione di premio.



Art. 5 LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per i reclami originati da comportamenti colposi posti all'interno dei paesi della Comunità Europea.

L'assicurazione RCO vale nel mondo intero

Art. 6 CALCOLO DEL PREMIO

Il premio annuale verrà calcolato sulla base del totale annuo degli introiti dichiarati dall'Assicurato al 31 dicembre dell'anno appena trascorso, senza regolazione del premio.

CONDIZIONI PARTICOLARI**Art. 1 ATTIVITÀ ASSICURATE**

1. Responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (ex Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994);
2. Attività di coordinamento, consulenza ed assistenza alle aziende in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro ; informazione, formazione, organizzazione di specifici corsi ed eventuale fornitura di materiale documentale;
3. Responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione ovvero coordinatore per l'esecuzione dei lavori, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (ex Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994);
4. Consulente HACCP per l'autocontrollo igienico degli ambienti alimentari, come previsto dal decreto legislativo n.155 del 26 maggio 1997, abrogato dal Regolamento (CE) n.852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'unione europea del 29 aprile 2004;
5. Valutazione di conformità alle leggi applicabili nazionali, comunitarie ed extracomunitarie di macchine e/o impianti industriali e di attività produttive e/o trasformative di beni e/o servizi;
6. Definizione e progettazione di misure di prevenzione e protezione volte all'eliminazione dei pericoli e dei rischi legati ad attività produttive e/o trasformative di beni e/o servizi;
7. Organismi abilitati dal Ministero per le Attività produttive per le verifiche sugli impianti elettrici , sulla base del Decreto Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001 n. 462;
8. Consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, come previsto dal Decreto Legislativo n.40 del 4 Febbraio 2000;Tecnico competente in acustica ambientale, come previsto dalla Legge n.447 del 26 ottobre 1995;
9. Tecnico specialista in prevenzione incendi (S.P.I.) abilitato al rilascio di certificazioni inerenti la prevenzione incendi di cui alla Legge 818 del 7 dicembre 1984 ;
10. Consulente ambientale;
11. Medici specializzati in medicina del lavoro



12. Professionisti Sanità
13. Professionisti Scuola
14. Professionisti Sicurezza Prodotto
15. Professionisti Agroalimentari
16. Consulenza per Adozione Modello Organizzativo D.LGS 231/01 e successive : è assicurata l'attività di Consulenza per adeguamento normativo aziendale, mirata all'implementazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, come da D.Lgs. 231/01 e successivi aggiornamenti e/o modifiche
17. Certificatore Energetico

Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione Perdite Patrimoniali

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, delle perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio delle sue funzioni descritte in polizza . La copertura vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La copertura è prestata con una franchigia di euro 500,00 e con un massimo risarcimento per anno assicurativo pari al massimale indicato in polizza.

Sono inoltre comprese :

- le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (Legge n.675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.

La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di 500,00 euro.

- le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza. Per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento di 100.000.

E' facoltà dell'assicurato elevare suddetto limite di risarcimento ad Euro 500.000 con un Premio Addizionale del 15%.

In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di 500,00 euro.

- per perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. Per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento di 25.000.



In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di 500,00 euro

- Multe e/o ammende, ovvero le sanzioni di carattere fiscale e/o amministrativo inflitte ai clienti dell'assicurato, in seguito ad un errore professionale dell'assicurato.

In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di 500,00 euro

Art. 3 - Esclusioni della copertura Perdite Patrimoniali

Fermo restando che sono esclusi fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della durata del contratto, la copertura perdite patrimoniali non vale per :

- a) i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'art. 1 ultimo punto e perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- b) spese sostenute dalla mandante per modifiche, sostituzioni, rifacimenti resi necessari dalla inadeguatezza degli interventi effettuati dall'assicurato;
- c) mancata rispondenza delle opere oggetto delle prestazioni professionali all'uso cui sono destinate
- d) perdite patrimoniali derivanti dall'attività svolta nell'ambito di incarichi di Consigliere di Amministrazione di Società od Enti;
- e) l'attività che i collaboratori dell'Assicurato svolgano in proprio, né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio;
- f) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- g) le perdite patrimoniali conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- h) le sanzioni fiscali, multe od ammende inflitte all'Assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido;
- i) le perdite patrimoniali derivanti dall'analisi e dalla certificazione di prodotti, impianti, processi produttivi allo scopo dell'ottenimento di riconoscimento della loro qualità;
- j) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
- k) le perdite patrimoniali relative alla responsabilità derivante all'Assicurato dalla consulenza in materia previdenziale, fiscale e dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società.

Art. 4 - Oggetto dell'assicurazione Danni Materiali

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

La copertura vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.



Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori (RCO)

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per:

- 1) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell'art.13 del D.Lgs. 23/02/2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23/02/2000 n.38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali **sia derivata un' invalidità permanente non inferiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124.**

La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall'INAIL, mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965.

Da tale copertura sono escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

La copertura è prestata con una franchigia di € 250,00 per sinistro e con un risarcimento per anno assicurativo pari al massimale indicato in polizza.

Art. 5 – Esclusioni della copertura Danni materiali

Fermo restando che sono esclusi fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della durata del contratto, la copertura R.C.T. non comprende i danni :

- a) provocati a terzi se, al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale indicata in polizza, l'Assicurato non era iscritto all'AIAS ;
- b) provocati a terzi se i lavori progettati o diretti non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle Leggi o dai Regolamenti;
- c) provocati a terzi se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- d) da sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali od agricole o di servizi, salvo quanto previsto dalla copertura Perdite Patrimoniali;
- e) ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
- f) da furto e a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;



- h) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- i) verificatisi in occasione di maremoti e movimenti tellurici in genere e simili;
- j) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
- k) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivategli dalla legge;
- l) derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
- m) provocati a terzi e riconducibili a responsabilità dell'Assicurato a norma dell'art.30 della Legge 11.02.1994 , n.109 e successive integrazioni o modificazioni.

Le coperture R.C.T. e R.C.O. non comprendono i danni:

- n) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- o) derivanti da progettazione di dighe, gallerie, trafori, tunnel, metropolitane, impianti di trasporto ed impianti a mare;
- p) da amianto;
- q) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo
- r) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici.

Art. 6 RICHIESTE DI RISARCIMENTO FRAUDOLENTE

Qualora l'Assicurato abbia sottaciuto o falsamente dichiarato qualsiasi fatto materiale o circostanza relativo alla presente assicurazione ovvero abbia presentato un reclamo o richiesta di risarcimento a carattere fraudolento, questa assicurazione sarà automaticamente nulla.

Art. 7 OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure agli Assicuratori entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare qualsiasi richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto degli Assicuratori i quali sono autorizzati in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella liquidazione di qualsiasi sinistro.



Ciò nonostante, all'Assicurato non verrà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, il quale verrà nominato di comune accordo tra l'Assicurato e gli Assicuratori, non confermi che si debba resistere all'azione.

Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi, ha la facoltà di indicare agli Assicuratori il legale di propria fiducia nella gestione del giudizio stesso; gli Assicuratori si riservano comunque la facoltà di respingere tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro gli otto giorni successivi alla data di ricevimento della nomina del legale.

Gli Assicuratori non procederanno ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dagli Assicuratori e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, la responsabilità degli Assicuratori per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da Essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto da parte dell'Assicurato.

Art. 8 CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Assicurato e gli Assicuratori circa l'ammissibilità a risarcimento del danno e se sia dovuto un risarcimento ai termini della presente Polizza, saranno deferite alla decisione di un Arbitro unico, da nominarsi di comune accordo tra le Parti, ed in caso di disaccordo, da nominarsi secondo le "Regole Arbitrali Internazionali" della Camera dell'Arbitrato Nazionale ed Internazionale di Milano, la cui decisione non sarà sindacabile.

La sede dell'Arbitrato sarà la sede della Rappresentanza Generale dei *Lloyd's, London* in Italia.

Le spese e l'onorario dell'arbitro saranno ripartite a metà tra Assicuratori ed Assicurato.

Allo scopo di facilitare il compito dell'arbitro, le parti si impegnano altresì a fornire allo stesso tutta la documentazione necessaria, nonché a consentire ispezioni, indagini ed audizioni di testi.

Art. 9 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ (DISCOVERY CLAUSE)

In caso di morte o di cessazione dell'attività per qualunque motivo, escluso il caso di radiazione o sospensione dall'Albo, è facoltà dell'Assicurato e/o dei suoi aventi causa continuare a giovare della garanzia assicurativa in relazione ad errori od omissioni posti in essere anteriormente a tale cessazione.

Per avvalersi di tale facoltà, dovrà pervenire agli Assicuratori una formale richiesta prima della cessazione della polizza; gli Assicuratori rilasceranno una Polizza analoga per la durata di uno, due o tre anni, prorogabile, con premio da convenire di volta in volta.

Art. 10 ESCLUSIONE DELL'AMIANTO

La polizza non copre rischi derivanti e/o connessi con amianto e/o muffe tossiche.

Gli Assicuratori non sono tenuti a risarcire alcuna perdita connessa a qualsiasi reclamo derivante direttamente o indirettamente da, risultante da o in conseguenza di:



- **amianto e qualunque altro materiale o prodotto che contenga l'amianto in qualsiasi forma o quantità;**
- **funghi**

Per l'efficacia della presente clausola si precisa che per "funghi" si intendono qualsiasi fungo o micota, ed a titolo esemplificativo ma non limitativo muffe, micotossine, spore, lieviti o qualsiasi generazione biogenica di gas nei tessuti.

Tuttavia questa esclusione non potrà essere applicata ai reclami derivanti da atti, errori o omissioni dell'Assicurato derivanti dalle sue attività come riportato al punto 3. "Attività professionale" delle Definizioni e tutte le attività e mansioni a ciò attinenti. Gli Assicuratori non sono tenuti a risarcire alcun danno laddove questo danno o parte di esso, direttamente o indirettamente, sia basato su quanto sopra riportato o sia ad esso attribuibile, sia legato o nasca da qualsiasi pregiudizio reale o presunta lesione personale, malattia o morte di qualsiasi persona.

Art. 12 ESCLUSIONE D&O

Questo contratto esclude ogni responsabilità derivante da soci o dipendenti dell'Assicurato nella funzione di direttori e/o responsabili di qualsiasi azienda e/o organizzazione: ma questa esclusione non si applica nei confronti di consulenza legale o servizi legali resi alle suddette aziende e/o organizzazioni.

Art. 13 CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DERIVANTE DA CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DALLA COMPONENTISTICA DI ESPLOSIVI NUCLEARI

La polizza non copre i rischi di contaminazione radioattiva e dei danni cagionati da impianti nucleari esplosivi:

- **perdita o distruzione o danno di qualunque bene ovvero perdita o spesa di qualsiasi natura, derivante o cagionata da quanto sopra, ovvero qualsiasi perdita consequenziale.**
- **ogni responsabilità civile di qualsiasi natura.**

Il tutto direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, cagionato o derivante da:

- **radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da qualunque combustibile nucleare o da qualunque scoria nucleare prodotta dalla combustione di combustibile nucleare;**
- **caratteristiche radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose, di qualunque impianto nucleare esplosivo o di suoi componenti nucleari.**

(NMA1622)

Art. 14 ESCLUSIONE CLAUSOLA MILLENNIO

La presente assicurazione non copre qualsiasi perdita, danno, costo, sinistro o spesa, sia preventiva, correttiva o di altro genere, direttamente od indirettamente derivante da, o relativa a:

- **il calcolo, la comparazione, la differenziazione, la messa in sequenza o l'elaborazione di dati che comporti il cambiamento della data per l'anno 2000, od ogni altro cambiamento di data, inclusi i calcoli relativi agli anni bisestili, relativamente a qualunque sistema**



informatico, hardware, programma o software e/o qualsiasi microchip, circuito integrato o dispositivo analogo presente nell'apparecchiatura informatica o non informatica, di proprietà dell'Assicurato o non; ovvero

- qualsiasi cambiamento, variazione, modifica che comporti il cambiamento di data per l'anno 2000, o altro cambiamento di data, inclusi i calcoli relativi agli anni bisestili, ad uno qualsiasi di tali sistemi informatici, hardware, programma o software e/o qualunque microchip, circuito integrato o dispositivo analogo presente nell'apparecchiatura informatica o non informatica, di proprietà dell'assicurato o non.

La presente clausola si applica indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contemporaneamente o in qualsiasi sequenza alla perdita, danno, costo, sinistro o spesa.

(EDRE NMA2802)

Art. 15 ESCLUSIONE CYBER RISK EVENT

Ogni sinistro derivante direttamente od indirettamente da:

- perdita di, alterazione o danneggiamento di,
- riduzione di funzionalità, di disponibilità o di operazioni di:

computer, hardware, software, programmi, database, microchip, archivi, supporti, circuiti integrati o simili, attrezzature informatiche, conseguenza di un trasferimento (elettronico o altro) compiuto con dolo o negligenza, di programmi di computer contenenti dati dannosi o danneggianti, inclusi ma non limitati a virus, worm, logic bomb o trojan horse e che possono essere identificati come causa del danno, è escluso dalla presente polizza;

Art. 16 ESCLUSIONE USO DI MATERIALI CHIMICI E BIOLOGICI

Si conviene che la presente assicurazione esclude ogni perdita, danno, costo o spesa di qualsiasi genere cagionato direttamente o indirettamente o derivante da o connesso con l'uso o la minaccia dell'uso doloso di materiale patogeno o tossico sia chimico che biologico in relazione al quale ed indipendente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisse insieme con altri eventi o in qualsiasi altra sequenza.

(NMA2962)

Art. 17 CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RISCHI "GUERRA" E "GUERRA CIVILE"

In deroga a qualsivoglia disposizione contraria contenuta nel presente documento, la presente Polizza non copre perdite o danni direttamente o indirettamente causati da o che si verificano durante o in seguito a guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danni ai beni da parte di o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale.

1/1/38 (NMA464c)



Art. 18 CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER ATTI DI GUERRA E TERRORISMO

a) Ferme restando le altre condizioni di polizza e modifiche relative si conviene che sono escluse dal presente contratto di assicurazione perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:

1. Guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o
2. Qualsiasi atto terroristico.

Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.

Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti 1 e 2 che precedono o comunque a ciò relative.

Nel caso in cui i Sottoscrittori affermino che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l'onere di fornire prova contraria incombe all'assicurato.

L'eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.

(NMA2918)

Art. 19 CLAUSOLA DI ESCLUSIONE ATTI TERRORISTICI

b) A parziale deroga delle eventuali disposizioni in contrario contenute nella presente polizza o in qualsiasi appendice, resta convenuto che la presente assicurazione esclude le perdite, i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi fatto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che ne contribuisce contestualmente o in qualsiasi sequenza con riferimento al sinistro.

Ai fini della presente clausola per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.

La presente appendice esclude inoltre la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivante direttamente o indirettamente da o conseguente a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o relativo a questo.

Nel caso che i Sottoscrittori affermassero che in virtù della presente esclusione un'eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.



Nel caso che una parte qualsiasi della presente appendice risultasse non valida o non eseguibile, quanto resta di valido avrà piena validità ed effetto.

(NMA2920)

Art. 20 CLAUSOLA INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

Con la sottoscrizione della presente polizza il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato l'incarico all'intermediario assicurativo indicato nella stessa (o in alternativa il nome dell'intermediario) di rappresentarlo ai fini della presente polizza.

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata all'Intermediario dagli Assicuratori si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b) Ogni comunicazione effettuata dall'Intermediario del Contraente/Assicurato agli Assicuratori si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Data	L'Assicurato/Contraente



Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. il sottoscritto Assicurato dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute negli articoli di seguito richiamati:

Avvertenze	Forma dell'assicurazione	
Norme che regolano l'assicurazione In generale	Art. 1	
	Art. 2	Dichiarazioni dell'assicurato - aggravamento del rischio
	Art. 3	Pagamento del premio
	Art. 4	Altre assicurazioni
	Art. 8	Foro competente
Condizioni Generali	Art. 1	Limiti di indennizzo, scoperti, franchigie e spese
	Art. 2	Validità della garanzia - retroattività
	Art. 4	Recesso in caso di sinistro
Condizioni Particolari	Art. 1	Attività assicurate
	Art. 2	Oggetto dell'assicurazione Perdite Patrimoniali
	Art. 3	Esclusioni della copertura Perdite Patrimoniali
	Art. 4	Oggetto dell'assicurazione Danni Materiali
	Art. 5	Esclusioni della copertura Danni materiali
	Art. 6	Richieste di risarcimento fraudolente
	Art. 7	Obblighi delle parti in caso di Sinistro
	Art. 8	Clausola arbitrale
	Art. 9	Cessazione dell'attività (Discovery Clause)
	Art. 10	Esclusione dell'amianto
	Art. 11	Esclusione delle muffe tossiche
	Art. 12	Esclusione D&O
	Art. 13	Clausola di esclusione derivante da contaminazione radioattiva e dalla componentistica di esplosivi nucleari
	Art. 14	Clausola Intermediario Assicurativo

L'Assicurato

